

AGEVOLAZIONI

Card cultura spendibile per i 18enni del 2001

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



È spendibile dallo scorso **5 marzo** il **bonus cultura di 500 euro**, per i giovani che **nel 2019 hanno compiuto 18 anni**.

Di cosa si tratta? La **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, comma 604, L. 145/2018v](#)), al fine di promuovere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che **hanno compiuto diciotto anni di età nel 2019 (quindi i nati nel 2001)**, **assegna una Carta elettronica utilizzabile per acquistare:**

1. biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
2. **libri**;
3. **titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali**;
4. musica registrata;
5. corsi di musica;
6. corsi di teatro;
7. **corsi di lingua straniera**;
8. prodotti dell'editoria audiovisiva.

Con il [decreto 177 del 24.12.2019](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2020) sono state **definite le disposizioni per l'utilizzo della carta elettronica cultura**: gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, oltre ai **criteri** e le **modalità di attribuzione della Carta**.

Il valore nominale di ciascuna carta è **pari all'importo di 500 euro** ed è utilizzabile **in forma di applicazione informatica**, tramite accesso alla rete Internet.

I beneficiari devono **registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata**, attiva all'indirizzo

<https://www.18app.italia.it/> entro il **31 agosto 2020**.

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il **Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid)**, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale su <https://www.spid.gov.it/>.

A tal fine, gli interessati possono richiedere l'attribuzione della identità digitale ai sensi del [D.P.C.M. 24.10.2014](#), con **diverse modalità di riconoscimento** (di persona, via *web* o *online*) **scegliendo tra i vari provider disponibili**. Gli *Identity Provider* forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente (o a pagamento) e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di **buoni di spesa elettronici, con codice identificativo**, associati ad un **acquisto di uno dei beni o servizi consentiti**. Ciascun buono di spesa è **individuale e nominativo** e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. È il beneficiario stesso che genera i buoni spesa, inserendo i dati richiesti sulla piattaforma elettronica. I buoni possono anche essere stampati.

Le somme assegnate con la Carta **non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)**.

La Carta è **utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021**, da parte dei beneficiari per acquisti **presso le strutture e gli esercizi convenzionati** consultabili sulla piattaforma informatica dedicata (app18).

Ai fini dell'**inserimento nell'elenco a cura del Mibact**, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli **esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020**, sulla stessa piattaforma. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), prevede l'indicazione della partita Iva, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, **di accettazione dei buoni di spesa**, nonché l'obbligo della tenuta di un **apposito "registro vendite"**.

L'utilizzo dei buoni determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. **I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.**

A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto commerciale registrato, che ha ricevuto il buono di spesa

medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. **In seguito ad emissione di fattura elettronica il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.** A tal fine, Consap, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Il Mibac vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di **eventuali usi difformi** o di **violazioni**, alla **disattivazione della Carta di uno dei beneficiari** o alla **cancellazione dall'elenco di una struttura**, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, **fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.**

Nella Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, comma 357, L. 160/2019](#)) **il bonus cultura è stato riconfermato** (con stanziamenti inferiori) **per i giovani che compiranno 18 anni nel 2020;** l'utilizzo è **subordinato all'approvazione dell'apposito decreto attuativo**, che avverrà verosimilmente tra un anno.